

Formazione, accordo Anci-Sudgest

Si sigla un protocollo d'intesa fra Anci e Consorzio Sudgest. L'accordo prevede fra l'altro l'avvio del progetto Murst, per la formazione di dirigenti e quadri per la gestione delle infrastrutture idriche ambientali nel Sud. Gli ambiti di intervento sono: risorse e servizi idrici; gestione rifiuti; ambiente e sviluppo sostenibile; management dell'Ente locale e contabilità ambientale.



Susta presidente Agenzia dei segretari

Gianluca Susta, 43 anni, avvocato, sindaco di Biella nonché vice presidente dell'Anci, è stato eletto presidente dell'Agenzia autonoma per l'Albo dei segretari comunali e provinciali. Succederà a Enzo Bianco, ora ministro dell'Interno. Susta era stato indicato all'unanimità quale membro in rappresentanza dell'Anci in seno al Cda dell'Agenzia, dal comitato direttivo dell'associazione.

il lavoro

7

La novità

LA DEFINIZIONE DI TELELAVORO È STATA INTRODOLTA DAL REGOLAMENTO, EMANATO CON DPR 70/99: LA POSTAZIONE DEVE ESSERE ATTIVATA A SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'introduzione del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni costituisce tema ampiamente studiato e dibattuto, sia per i suoi profili di innegabile interesse socio-economico sia per l'impatto innovativo che l'introduzione stessa produce sui tradizionali modelli di organizzazione del lavoro nel settore pubblico.

L'utilizzo del telelavoro può essere considerato, infatti, quale forma di superamento del tradizionale concetto di erogazione di prestazione lavorativa come strettamente e stabilmente collegata all'ufficio, sede di servizio del lavoratore, in funzione del raggiungimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.

Il telelavoro risponde all'esigenza della pubblica amministrazione di disporre di uno strumento di gestione flessibile delle risorse umane per perseguire riforme strutturali e funzionali, orientare l'attività lavorativa a criteri aziendali, realizzare economie di gestione e riduzione di costi, rispondere a domande di servizi sempre più varie.

Il lavoratore, invece, soddisfa con il telelavoro esigenze specifiche in termini di incentivazione, attraverso la possibilità di avvalersi di una diversa modalità di prestazione lavorativa, o in termini di riconoscimento di particolari necessità o condizioni personali e familiari. Passando al diverso aspetto delle regole che disciplinano l'istituto in esame, la normativa relativa al telelavoro nelle pubbliche amministrazioni può rinvenirsi in una cornice essenziale di disposizioni legislative e regolamentari; all'interno di tale quadro di norme di riferimento, ampio spazio è lasciato all'autonomia contrattuale collettiva.

L'articolo 4 della legge n. 191/1998 dispone che le amministrazioni pubbliche possano avvalersi di forme di lavoro a distanza, allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.

L'articolo citato afferma, inoltre, i principi della "parità di salario" per il telelavoratore dipendente, della "previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione dovuta", dell'installazione di quanto necessario per il lavoro a distanza "nell'ambito delle disponibilità di bilancio" di ciascuna amministrazione.

Il Regolamento, emanato con DPR 8/3/1999, n. 70, introduce la de-

La novità

La firma il 23 marzo: applicazione sperimentale per il primo biennio
Al termine le parti valuteranno l'opportunità di modifiche contrattuali
Prevede la consultazione dei sindacati sui contenuti di tutti i progetti

Telelavoro, accordo siglato
E cambia la vita dei dipendenti

CARLO DELL'ARINGA - Presidente dell'Aran



finizione di telelavoro, individuando nella prestazione svolta dal dipendente al di fuori della sede dell'ufficio e con il prevalente supporto di strumenti tecnologici di informazione e comunicazione, tali da consentire il collegamento con l'amministrazione in questione.

La normativa regolamentare stabilisce, altresì, che il ricorso a forme di lavoro a distanza avvenga sulla base di progetti predisposti ed approvati dai competenti organi dell'amministrazione e che la postazione di telelavoro - messa a disposizione, installazione, manutenzione, etc. - sia attivata a cura ed a spese dell'amministrazione stessa.

Com'è noto, in data 23 marzo 2000, è stato firmato in Aran l'accordo quadro nazionale per l'introduzione del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, i cui contenuti possono così riassumersi.

In considerazione della novità avrà espressa applicazione sperimentale per il primo biennio, al termine del quale le parti valuteranno

l'opportunità di modifiche e integrazioni contrattuali anche con riferimento alle eventuali proposte dell'Osservatorio contestualmente istituito. È importante sottolineare che l'istituto richiede un sistema di relazioni sindacali idoneo a realizzare quelle forme di consenso e di partecipazione sindacale indispensabili per promuovere l'avvio e sostenere lo sviluppo.

In particolare, l'accordo prevede, a livello di amministrazione, la consultazione delle Oo.ss. sui contenuti dei progetti di telelavoro, la concertazione sulle modalità di realizzazione dei progetti e sull'ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro, la contrattazione integrativa sugli eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle particolari condizioni della prestazione.

L'accordo quadro demanda alla contrattazione di comparto, la disciplina di aspetti che per la loro specificità difficilmente avrebbero

potuto trovare regolamentazione in via generale nello stesso accordo quadro: ad esempio, i criteri generali per l'esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzazione, nonché le iniziative di formazione legate alla specificità del comparto.

I criteri di assegnazione dei dipendenti ai progetti di telelavoro sono essenzialmente individuati nella volontarietà dei dipendenti stessi e nella priorità per coloro che hanno adeguata esperienza professionale. In caso di disponibilità superiore al fabbisogno, sono prese in considerazione le esigenze personali e familiari del dipendente, puntualmente indicate (ad esempio: situazioni di disabilità psico-fisiche, esigenze di cura di figli minori di anni 8 o nei confronti di familiari o conviventi).

Sono garantite al telelavoratore pari opportunità lavorative - quanto, ad esempio, a possibilità di carriera - nonché la revocabilità del lavoro a distanza, sia da parte del di-

pendente che d'ufficio; sono richiamate le modalità con le quali può essere realizzato il progetto, quali lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri satelliti, servizi in rete o altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, con i connessi adempimenti a carico dell'amministrazione.

Fra questi, rileva l'obbligo di sostenere le spese di installazione, manutenzione e mantenimento dei necessari livelli di sicurezza della postazione di lavoro, nonché di attivare tutte le iniziative che consentano il rispetto dei diritti fondamentali (ad esempio, quello alla privacy) e degli altri interessi meritevoli di tutela (formazione ed informazione, rientro periodico). Vengono previsti il rimborso anche forfetario delle spese sostenute nel caso di telelavoro presso l'abitazione del dipendente, nonché la garanzia di continuare a fruire del trattamento normativo e retributivo spettante in base alla contrattazione collettiva del comparto di appartenenza.

PATTA (CGIL-FP)

«Tutelati i diritti»

«Possiamo iniziare ad adeguarci ad una realtà che in altri Paesi europei è attiva da tempo». Gianpaolo Patta, segretario nazionale della Cgil, commenta così l'accordo sul telelavoro.

Una soluzione positiva del problema, dunque?

«Certamente. È stata introdotto un meccanismo che tiene conto sia delle esigenze del dipendente che di quelle dell'amministrazione. Una flessibilità che non è subita. I diritti sindacali e di informazione dei lavoratori sono garantiti. Ma la vera novità è l'introduzione della reversibilità. Il telelavoratore non è una specie di "condannato a vita" ma può tornare ad operare all'interno della struttura della pubblica amministrazione».

L'introduzione del lavoro a distanza comporta anche dei costi.

«Ormai le postazioni informatiche hanno costi molto contenuti. Il telelavoro può risultare conveniente, sotto questo aspetto, sia per i dipendenti che per l'amministrazione».

È possibile effettuare una previsione quantitativa sull'organico che passerà al telelavoro?

«Certamente la nuova opportunità interesserà moltissimi pendolari che vivono lontani dall'ufficio. Non sarà una quota marginale. Soprattutto perché entro l'anno partirà la cosiddetta rete della Pubblica amministrazione con tutte le banche dati collegate fra loro. Ciò consentirà molti di svolgere la propria attività anche da sedi diverse».

Qualche preoccupazione sotto il profilo sindacale?

«Si tratta di una modalità operativa non obbligatoria. Tutti i diritti dei telelavoratori rimangono intatti come quelli degli altri colleghi. Abbiamo previsto anche una bacheca telematica che garantisce la circolazione delle informazioni. Chi lavora da casa non diventerà un emarginato».

ACCADE IN ITALIA

FIRENZE

Il ministro Enzo Bianco incontra i sindaci toscani

Faccia a faccia tra il ministro degli Interni, Enzo Bianco e i sindaci della Toscana sui problemi legati alla sicurezza urbana. L'iniziativa si svolgerà a Firenze, sabato 10 aprile alle 15.30, presso il salone dei Duecento a Palazzo Vecchio. L'incontro, promosso dalla sezione toscana dell'Anci, vuole costituire occasione per un confronto sul ruolo delle Amministrazioni comunali per la tutela della sicurezza dei cittadini. Dopo gli interventi introduttivi del presidente nazionale di Anci, Leonardo Domenici e di quello toscano, Gianfranco Simoncini, sono previsti gli interventi dei sindaci e le conclusioni del ministro Bianco.

ANCITEL

Seminari sul Conto consuntivo 1999

Continua la serie di seminari sul tema: «Conto consuntivo 1999» organizzati da Ancitel in alcune città italiane. L'iniziativa ruota attorno a tre argomenti principali: chiusura dei conti 1999; consuntivo 1999 e Patto di stabilità; consuntivo 1999 e gestione 2000. I seminari sono tenuti da Massimo Pollini, già assessore alle Finanze del Comune di Brescia ed esperto di «Anci risponde». La prossima giornata di studio avrà luogo a Udine oggi, 30 marzo. Seguiranno seminari a Roma (31-03-2000); Milano (03-04-2000); Torino (04-04-2000); Ancona (05-04-2000); Bari (07-04-2000); Palermo (11-04-2000).

SEMINARIO

Piano socio assistenziale della Regione Marche

La Lega delle autonomie locali delle Marche organizza per mercoledì 12 aprile, un seminario sul tema: «Guida all'attuazione del Piano socio assistenziale della Regione Marche». Il seminario si terrà nella Sala convegni del Castello di Falconara Alta (An) dalle ore 9.30 alle 17.30. Relatori: Vincenzo Savini, dirigente capo Servizi sociali della Regione Marche; Ugo Ascoli, coordinatore del gruppo di lavoro per la stesura del Piano.

CALENDARIO

Servizi pubblici Dove e quando

Convegno organizzato da Cogeme Rovato e Confservizi a Iseo il 31 marzo su «La nuova impresa pubblica locale pluriservizi: azienda unica o holding?». Incontro promosso da Assofarm il 4 aprile a Roma sul tema «e-commerce del farmaco».

Giornata di studio di Assofarm il 5 aprile a Bologna su «Manuale haccp di farmacia».

Seminario di Confservizi Cispel il 6 aprile a Roma su «Finanza di progetto». Corso di formazione organizzato da Federambiente e Università Bocconi a Milano dal 17 al 19 aprile su «Organizzare e gestire sicurezza».

LA SENTENZA

Personale, l'inquadramento non conforme al dpr dell'83 si può annullare

PIERO FABRETTI

Non viola alcun precetto costituzionale la norma che nel 1997 ha imposto il drastico annullamento dei provvedimenti con cui il personale degli Enti locali era stato inquadrato in maniera non conforme alle regole dettate dal d.p.r. 347/83.

La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo 2000, n. 75, ha stabilito che la previsione legislativa di un potere-dovere di annullamento, da parte degli Enti locali, di provvedimenti che avevano disposto illegittimi inquadramenti del personale si configura quale elemento fondante dell'azione amministrativa (in quanto corollario del principio di legalità), tra i cui fini rientra anche quello di evitare il consolidarsi di situazioni costituite in modo contrario alla legge.

Ed è appunto questo il fine che il legislatore ha inteso perseguire con l'articolo 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, imponendo agli Enti locali di annullare i provvedimenti in forza dei quali non pochi dipendenti erano stati inquadrati in maniera difforme dalle regole poste dal d.p.r. 347 del 1983. La Corte costituzionale, con la sentenza del 6 gennaio 1996 n. 1, aveva stabilito che è incostituzionale il comma 6 bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con cui furono resi va-

lidi ed efficaci i provvedimenti con cui, prima del 31 agosto 1993, i dipendenti degli Enti locali furono inquadrati in modo difforme dalle disposizioni contenute nel d.p.r. 25 giugno 1983, n. 347. Ciò perché la previsione legislativa, introdotta dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, è viziata da una indeterminata tale da non consentire di distinguere nella molteplicità dei provvedimenti sanati: se favorevoli o sfavorevoli, individuali o collettivi, provvisori o definitivi; così da precludere definitivamente la ricerca di una qualsiasi ragione che non fosse quella della sanatoria in sé.

Il solo elemento richiesto per l'applicabilità della sanatoria, risiedeva in realtà nella contrarietà degli atti alla legge. La norma, che la Corte ha perciò cancellato dall'ordinamento, si palesava in tal modo come una negazione, non solo del buon andamento ma anche di una razionale e coerente attività di amministrazione. Ciò anche perché, come ha rilevato la stessa Corte, situazioni di fatto illegalmente costituite, perché eludono tassative prescrizioni, non possono essere consolidate a posteriori senza costituire esempio di «diseducazione civile».

La Corte costituzionale ha giudicato tutte infondate le censure mosse al legislatore del 1997 dal Tribunale amministrativo per il Veneto, con 3 or-

dinanze di rimessione 30 aprile 1998. Il Tar, chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto da alcuni dipendenti del Comune di Venezia, irregolarmente inquadrati nel 1990 e penalizzati dalla norma adeguatrice del '97, aveva fortemente dubitato della legittimità costituzionale di tale norma. A giudizio dello stesso tribunale il legislatore avrebbe equivocato la portata e il significato della sentenza n. 1 del 1996 con cui la Corte costituzionale aveva cancellato dall'ordinamento la sanatoria concessa con la legge del '94.

Di qui il dubbio prospettato al giudice delle leggi di incompatibilità della norma denunciata con i principi costituzionali posti a garanzia dell'uguaglianza, della difesa in giudizio, del buon andamento della pubblica amministrazione e dell'autonomia degli Enti locali. Dubbi che la sentenza n. 75 ha giudicato privi di giuridica fondatezza.

Sempre in materia di personale ricordiamo altre due sentenze uscite di recente: l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (sez. stac. di Catania) del 29 ottobre 1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23.02.2000 la serie spec. n. 9), e la decisione 4 gennaio 2000, n. 38 del Consiglio di Stato (sez. VI).

Il Tar della Sicilia ha deciso che è irrazionale e forse incostituzionale la mancata devoluzione al giudice ordinario di qualsiasi controversia riguardante il rapporto contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. L'art. 6 del d.lgs. 29/93 appare in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione poiché non devolve al giudice ordinario la giurisdizione in ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione al lavoro (comma 4 dello stesso art. 68). E ciò con la conseguente necessità per il dipendente di adire entrambi i giudici e il rischio di contrasti tra giudicati. La norma, così come modificata dall'art. 29 del d.lgs. 80/98, devolve infatti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, "...includendo le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti", con la precisazione che, ove tali ultimi atti "siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice amministrativo li discatta, se illegittimi" ed inoltre, che "l'impugna-

zione davanti al giudice amministrativo dell'atto rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo».

Il Consiglio di Stato con la decisione n. 38 ha stabilito che il trattamento di missione percepito in misura maggiore del dovuto va restituito sia pure con modalità non eccessivamente onerose in relazione alle condizioni di vita del debitore.

Secondo quanto dispone l'articolo 2033 del codice civile le somme indebitamente percepite in buona fede dal lavoratore non sfuggono alla restituzione pur se con il temperamento delle modalità di recupero, che non devono essere onerose in relazione alle condizioni di vita del debitore.

Nell'enunciare questo indirizzo interpretativo, nuovo, ma ormai univoco in giurisprudenza, il Consiglio di Stato ha annullato una sentenza del Tar per l'Emilia-Romagna (sez. di Parma), che aveva giudicato illegittimo il parziale recupero di un trattamento di missione erogato in misura maggiore del dovuto e riscosso dal lavoratore in buona fede.

Siricorda che tutte le sentenze sono contenute nella banca dati del Servizio Documentazione di Ancitel

